

ALLEGATO A - STATUTO



Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Colli al Metauro (PU), loc. Villanova, via G. Carducci n.19, un'associazione non riconosciuta di promozione sociale denominata "*Giubbe Rosse - APS*" in conformità al D. Lgs 117/2017. L'associazione ha durata a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "*Giubbe Rosse - APS*", di seguito chiamata per brevità "Associazione", ha natura apartitica, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro né ripartizione di utili, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi. In particolare: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni; ricerca scientifica di interesse sociale, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di

lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi, di cui all'articolo precedente, con le seguenti attività:

- a) creazione e sviluppo di mezzi di informazione di massa online e offline;
- b) uso di strumenti informatici (sito Internet, canale Telegram, pagina Facebook, Twitter, Instagram o altri social network presenti e futuri);
- c) conferenze, convegni, dibattiti, seminari, workshop, corsi, laboratori, incontri, sia online che offline, sia in forma digitale che in forma analogica, sia organizzati in proprio che promossi e organizzati da terzi;
- d) organizzazione, promozione, gestione di eventi, fiere, spettacoli, concerti, mercati, mostre ed altre manifestazioni;
- e) promozione, organizzazione e gestione di campagne di informazione, divulgazione, sensibilizzazione, raccolta di fondi, al fine di far conoscere e finanziare le attività dell'Associazione;
- f) collaborazione e supporto di altre associazioni ed enti privati senza scopo di lucro, con finalità sociali affini a quelle dell'Associazione;
- g) qualsiasi altra attività non specificamente menzionata in questo elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità dello statuto, nel rispetto

delle indicazioni di cui all'art. 5, D. Lgs. N. 117/17,

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività, l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o di persone che ne condividono le finalità.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nel rispetto della legislazione vigente. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci e volontari sostenitori

Art. 7. Possono diventare volontari sostenitori dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione, previo pagamento della quota associativa, il cui ammontare è deciso annualmente dal Consiglio Direttivo. Il volontario sostenitore non ha diritto di voto e, per mantenere la qualifica, deve provvedere al pagamento della quota associativa annuale ad essi riservata, nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. Possono diventare soci ordinari quei volontari sostenitori che, in ogni momento, presenteranno al Consiglio Direttivo la domanda di ammissione a socio ordinario. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione del volontario sostenitore quale socio ordinario. L'adesione del volontario sostenitore a socio è annotata nel libro soci. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Art. 9. Il rigetto della domanda a socio ordinario, così come la sua esclusione, deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro sessanta giorni dalla data della delibera, specificandone i motivi. Entro sessanta giorni dalla ricezione da parte del candidato della delibera di rigetto della domanda o di esclusione del socio, è ammesso ricorso all'assemblea, che delibera in modo inappellabile su tutte le domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione. Le comunicazioni di cui al presente statuto possono avvenire a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata.

Diritti e doveri dei soci ordinari

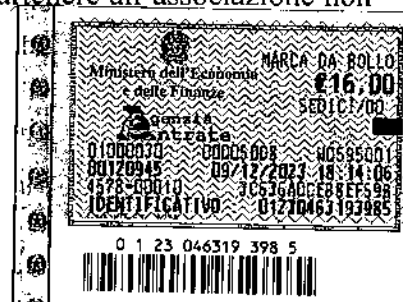
Art. 10. I soci ordinari hanno il diritto di essere informati su tutte le attività dell'associazione, anche mediante la pubblicazione delle iniziative sul sito internet della stessa, di partecipare con diritto di voto attivo e passivo alle assemblee e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun

socio ordinario ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro quindici giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno dieci giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci ordinari hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci ordinari che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio ordinario

Art. 11. La qualità di socio ordinario si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.



Perdono la qualità di socio ordinario per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti gravemente scorretti e ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che, senza adeguata ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata.

Per la procedura inerente alla perdita della qualità di socio, così come la possibilità di riesame avanti all'assemblea, si rinvia a quanto previsto dall'art. 9 del presente statuto.

Volontari sostenitori

Art. 12. Diconsi volontari sostenitori coloro che aderiscono ai valori fondanti dell'associazione, prestando sporadicamente e spontaneamente, per libera scelta ed in modo personale, attività gratuita, senza fini di lucro diretti o indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di dieci euro giornalieri e centocinquanta euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario sostenitore è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I volontari sostenitori che prestano attività sporadica di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, possono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo

svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I volontari sostenitori sono iscritti in un apposito registro, diverso dal libro dei soci ordinari.

Art. 13. I volontari sostenitori non hanno diritto di voto né attivo né passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione, anche a mezzo del sito internet dell'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero dei soci ordinari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea dei soci ordinari

Art. 16. L'Assemblea dei soci ordinari è organo sovrano ed è composta da tutti i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative e purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- entro il 30 aprile di ogni anno successivo alla data di chiusura dell'esercizio precedente, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli iscritti al libro soci.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno ventiquattro ore successive alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno dieci giorni prima del giorno previsto, mediante affissione alla sede sociale o pubblicazione sul sito internet dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci ordinari che non siano sospesi o esclusi alla data dell'assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci, presenti ~~in~~ proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. Le assemblee si svolgono sempre con i soci in presenza; il pubblico può assistere da remoto in diretta a mezzo social network e/o diretta sul sito dell'associazione. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il

voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette ed un massimo di nove componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche socie ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti soci.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno cinque giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno cinque giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche via messaggio, con sole ventiquattro ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;



- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- **attua** tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- **cura** l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- **predispone** e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- **individua** le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- **predispone** annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- **predispone** annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- **conferisce** procure generali e speciali;
- **assume** e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- **propone** all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- **riceve**, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- **ratifica** e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- **delibera** in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 24. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo ~~provvede~~ alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ~~ovvero~~ inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi **Consiglieri** scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a ~~manca~~re consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per ~~nuove~~ elezioni.

Il Presidente

Art. 25. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. **Dura** in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali ~~provvedimenti~~, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 26. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Per i rapporti con gli enti suddetti, egli ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio direttivo, per importi il cui limite massimo verrà definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 27. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 28. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da

gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 29. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 30. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio sarà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite di cui all'art. 30, comma secondo, lettera b, della legge n. 117/17, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 31. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto



a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 32. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 33. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 34. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci ordinari;
- b) registro dei volontari sostenitori;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 35. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 36. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a centomila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs.

117/2017) **gli** eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti **degli** organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 37. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma secondo dello statuto.

In caso di **estinzione** o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, **su proposta** del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo **parere positivo** dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa **destinazione** imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, all'Associazione Corvelva APS - C.F. 95135680247.

In nessun **caso** possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata **a/r** o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 38. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative **in materia**, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali **variazioni**. Si confermano le cariche societarie previste in sede di atto costitutivo.